

ORDINANZA DEL PRESIDENTE

N. 20 DEL 30/11/2011

IL PRESIDENTE,

- **VISTA** la Legge n. 84/1994 e successive modifiche e integrazioni, che attribuisce all'Autorità Portuale i compiti di indirizzo, programmazione e regolamentazione delle attività nell'ambito della circoscrizione territoriale di relativa competenza, ciò anche mediante l'emissione di ordinanze;
- **RAVVISATA** l'opportunità di adottare provvedimenti a tutela della pubblica incolumità a fronte del potenziale rischio di caduta accidentale sullo specchio acqueo portuale nella zona del Mandracchio nel porto di Ancona;
- **CONSIDERATO** che, per la protezione dal rischio di cui sopra, questa Autorità Portuale provvedeva già all'installazione di dissuasori stradali fissi con annesse catene rimuovibili di delimitazione a contorno della fascia operativa lungo le banchine d'ormeggio navale nella summenzionata zona portuale;
- **TENUTO CONTO**, in proposito, che è comunque esigenza disciplinare le modalità per la temporanea rimozione delle catene di delimitazione di cui sopra, in funzione delle esigenze operative dei tratti di banchina d'ormeggio ad esse rispettivamente prospicienti;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
ORDINA**

Art. 1

A decorrere dalla data del 01/12/2011, vengono stabilite le modalità per la rimozione temporanea delle catene metalliche di delimitazione poste a protezione dal rischio di caduta accidentale sullo specchio acqueo portuale nella zona del Mandracchio nel porto di Ancona, ciò come di seguito riportato.

- Ogni soggetto che risulti per qualunque legittima necessità fruitore della banchina d'ormeggio navale (es. operatore marittimo, addetti alla pesca, operatore di pubblico soccorso, addetto ad attività manutentive, etc.), potrà provvedere di propria iniziativa, esclusivamente ai fini delle attività di competenza, allo sgancio della/e catena/e metallica/he posta/e a delimitazione del tratto della banchina medesima interessato. Detta catena, da sganciarsi da una sola estremità ove risulta apposto l'apposito dispositivo manuale, verrà quindi raccolta a terra, in maniera ordinata tanto da non

costituire intralcio al transito pedonale, a ridosso del dissuasore ove è installata l'altra estremità della catena stessa.

- Ogni soggetto che – per quanto al precedente punto – proceda allo sgancio della catena dovrà, non appena cessi l'esigenza che alla stessa operazione abbia dato luogo, provvedere all'immediata riallocazione della catena medesima nella sua originaria posizione, ovvero riagganciandola correttamente – per tramite dell'apposito dispositivo di aggancio – al rispettivo dissuasore di sostegno.

Art. 2

E' fatto tassativo divieto, per chiunque, di rimuovere totalmente o manomettere i dispositivi di protezione di cui al precedente articolo, salvo per situazioni in cui ciò sia indispensabile per esigenze di pubblico interesse o soccorso.

Art. 3

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 1174 Cod. Nav..

IL PRESIDENTE
Avv. Luciano Canepa